

STATUTO

NELSON MANDELA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINA DI GIOIOSA IONICA RC VIA
TOMMASO CAMPANELLA 14

Numero REA: RC - 225446

Codice fiscale: 03345630804

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. n. 4115-----	
STATUTO	
"Nelson Mandela Società Cooperativa Agricola Sociale"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società cooperativa sociale denominata "Nelson Mandela Società Cooperativa Agricola Sociale".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Marina di Gioia Ionica (RC).	
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
ART. 2 - DURATA - La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni Socio potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.	
TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è retta e	
	disciplinata secondo il principio della mutualità di cui	
	all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la	
	Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla	
	L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma	
	mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la	
	gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà	
	svolgere la propria attività anche con terzi e in	
	particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto	
	sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure	
	in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori	
	non soci.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE - La società cooperativa, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge, si propone di operare	
	nell'ambito dei servizi sociali per le finalità di cui alla	
	lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381,	
	includere le attività di cui all'art. 2, primo comma, lettere	

	a), b), c), d), l), e p), del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	sviluppando una rete di servizi, il tutto come più ampiamente	
	specificato nello statuto sociale di cui in seguito, da	
	intendersi qui interamente riportato.	
	La suddetta svolge in modo organizzato, nel rispetto del	
	principio della mutualità prevalente, servizi socio-sanitari	
	ed educativi e attività finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell' art. 1	
	della legge 381/1991, lettere (a e b).	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce	
	valorizzando e ottimizzando:	
	- La mutualità;	
	- La solidarietà;	
	- L'associazionismo in genere e tra cooperative;	
	- Il rispetto della persona;	
	- La priorità dell'uomo sul denaro;	
	- La democraticità interna ed esterna;	
	- L'indipendenza politica;	
	- La lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle	
	persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana;	
	- Il contrasto alla discriminazione in genere;	
	- L'impegno nella salvaguardia dei diritti degli utenti e dei	
	soci svantaggiati degli organismi costituenti la cooperativa;	

	- La legalità e la trasparenza; perseguendo altresì, il	
	valore universale della pace e dell'assenza di conflitto.	
	Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione	
	delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei	
	terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti,	
	partecipano, nelle diverse forme, all'attività e alla	
	gestione della cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è,	
	altresì, impegnata a integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell' associazionismo	
	cooperativo.	
	La cooperativa può anche operare nei confronti di non soci.	
	La cooperativa per la realizzazione dei propri scopi:	
	a) Incentiva l'inserimento dei propri soci in servizi di	
	assistenza, anche domiciliare, per conto di enti pubblici e	
	privati e di privati in genere nonché nell' esercizio della	
	libera professione;	
	b) Offre, tramite i propri soci, assistenza sociale, morale e	
	materiale, agli anziani, agli handicappati, agli emarginati,	
	ai tossicodipendenti ed a tutte le categorie sociali deboli e	
	bisognose di assistenza;	
	c) Costituisce forme di solidarietà interna, morale e	
	materiale, che consentano di assicurare un ordinato sviluppo	

	delle attività sociali;	
	d) Assicura assistenza socio psicologica per favorire il	
	superamento delle condizioni di disagio;	
	e) Promuove affidamenti etero familiari in caso di necessità;	
	f) Effettua, attraverso misure alternative alla detenzione,	
	interventi finalizzati al reinserimento sociale in	
	collaborazione con le autorità giudiziarie e penitenziarie;	
	g) Effettua studi e ricerche su problematiche sociali e di	
	emarginazione.	
	In relazione a ciò la cooperativa potrà, tramite i propri	
	soci, promuovere e gestire stabilmente o temporaneamente i	
	seguenti servizi sociali, elencati a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	- Servizi socio-sanitari e sanitari di ogni genere e	
	tipologia, anche residenziali, semi-residenziali, diurni,	
	territoriali ed itineranti;	
	- Servizi di assistenza ed orientamento anche a domicilio,	
	cura, sorveglianza, attività terapeutiche, psicoterapeutiche,	
	riabilitative e di fisioterapia, il tutto indirizzato -	
	secondo il bisogno- a persone con handicap, bambini, giovani,	
	persone con malattie e disagio mentale, anziani, immigrati,	
	nomadi, persone che hanno subito violenza, ragazze madri,	
	famiglie bisognose, persone affette da tossicodipendenza e/o	
	alcoliste;	
	- Servizi di organizzazione e gestione di case di cura, case	

	di riposo, case protette, ospedalizzazione domiciliare,	
	luoghi di villeggiatura termali, di ricreazione, centro	
	medici di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale,	
	strutture educative per il tempo libero, centri	
	polifunzionali, centri per l'infanzia, asili nido, centri di	
	accoglienza per migranti, profughi, richiedenti asilo,	
	minori stranieri non accompagnati e senza fissa dimora in	
	genere;	
	- Servizi di animazione sociale e del territorio, animazione	
	teatrale, giochi ludico-ricreativi, ricerca sociale ed	
	economica;	
	- Servizi sanitari sia di carattere residenziale che	
	semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o	
	ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in	
	genere, inclusi ospedali, poliambulatori, case di cura, RSA;	
	- Servizi per le attività di sviluppo e cooperazione	
	internazionale.	
	La Cooperativa potrà, altresì, effettuare interventi	
	finalizzati al reinserimento sociale, in collaborazione con	
	le autorità giudiziarie e penitenziarie, attraverso misure	
	alternative alla detenzione, quali, a titolo esemplificativo,	
	e non esaustivo, quelli relativi ai seguenti settori:	
	- Attività agricole, produzione, conservazione e	
	trasformazione di prodotti agricoli e tradizionali locali;	
	- Lavorazioni agricole a favore di terzi;	

	- Conduzione di aziende agricole, coltivazioni ortofrutticole	
	o floro-vivaistiche su terreni comunque acquisiti per	
	affitto, acquisto, donazione (anche attraverso l'acquisizione	
	di apposite strutture ed impianti) o confiscati;	
	- Attività turistiche, servizi turistici, campi scuola,	
	scambi interculturali, soggiorni studio, turismo sociale,	
	ecologico, responsabile e sostenibile;	
	- Gestione di centri e case vacanze, ostelli e strutture	
	alberghiere, agriturismo, sociale, intermediazione tra	
	domanda ed offerta, somministrazione di lavoro, lavoro	
	interinale, nonché ogni altra attività nell'ambito delle	
	politiche attive del lavoro, rivolte anche a persone	
	svantaggiate;	
	- Servizi nell'ambito delle tecnologie avanzate,	
	dell'informatica ed elaborazione dati, servizi web, servizi	
	di networking e multimedia, attività di telelavoro in genere;	
	- Attività di marketing e promozione commerciale;	
	- Editoria, pubblicazioni varie, ivi compresi contenuti	
	multimediali,	
	- Attività di protezione civile, pronto intervento, cura dei	
	boschi e del territorio, pronto soccorso, help center e	
	servizi di ascolto, call center, servizi di trasporto di beni	
	e/o persone in qualsiasi forma;	
	- Servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di	
	data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti	

	cartacei per enti pubblici e privati; servizi di rilevazione,	
	gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi,	
	informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini	
	conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura	
	contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di	
	cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio	
	e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la	
	gestione del territorio;	
	- Produzione, vendita e assistenza di software e hardware con	
	relative consulenze, progettazione e realizzazione di sistemi	
	informatici aziendali, realizzazione e diffusione di	
	materiale promozionale e informativo, azioni di marketing	
	diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizioni di	
	elaborati grafici, servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e	
	trascrizioni per enti pubblici e privati, realizzazione e	
	gestione siti internet, grafica pubblicitaria;	
	- Fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo	
	esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per	
	gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce	
	e dati, servizi di comunicazione mobili personali, servizi	
	satellitari, servizi internet, installazione, forniture e	
	gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi	
	e reti di telecomunicazioni consentiti dalla normativa	
	applicabile, incluse le relative attività accessorie,	
	complementari e strumentali, fornitura di servizi di	

10 di 39

	197, per le società finanziarie.	
	Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in associazione temporanee di imprese, per lo svolgimento	
	delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti Locali o Organismi pubblici o	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art.	
	1, quarto comma, primo periodo, d.lgs. n. 112/2017.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI - Il numero dei soci è illimitato	

	e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le	
	persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria	
	attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono	
	direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere	
	socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare,	
	i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso	
	del titolo idoneo alla realizzazione continuativa	
	dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla	
	normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono	
	direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere	
	socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata	
	capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla	
	qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere	
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro	
	attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art.	

	2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari	
	saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il	
	loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è	
	altresi consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici	
	e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società. In nessun caso possono essere	
	soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in	
	effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo.	
	Possono essere ammessi anche i soci cosiddetti «sovventori»,	
	di cui alla legge n. 59/92.	
	Possono far parte della cooperativa i produttori	
	ortofrutticoli siano essi persone fisiche o giuridiche.	
	I soci hanno l'obbligo di conferire all'Organizzazione dei	
	produttori l'intera produzione ortofrutticola, presentando	
	annualmente il piano colturale.	
	I "soci conferenti" hanno l'obbligo di partecipare	
	finanziariamente all'alimentazione del Fondo d'esercizio. Non	
	possono essere ammessi alla Cooperativa, i produttori persone	
	fisiche e giuridiche aderenti direttamente o indirettamente	
	ad altre Organizzazioni di produttori riconosciute o	
	pre-riconosciute ai sensi del Regolamento 2200\96.	

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI - Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono	
---	--

rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti:

a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

ART. 7 - AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio

	dovrà presentare domanda scritta all’Organo amministrativo.
	La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di
	nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b)
	l’interesse a far parte della cooperativa; c) l’indicazione
	della effettiva attività svolta, della condizione o capacità
	professionale, delle specifiche competenze possedute in
	relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai
	regolamenti interni; d) l’ammontare della quota di capitale
	che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere
	ed accettare integralmente il presente statuto ed i
	regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente
	assunte dagli organi sociali; f) l’impegno a conferire la
	propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con
	le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in
	cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che
	intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti
	di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la
	denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l’attività
	svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la
	qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la
	deliberazione dell’organo sociale che ne ha autorizzato la

presentazione. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI - Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI - Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di

18 di 39

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
dichiarazione di recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione può essere pronunciata

dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti
richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal
rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti
sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni
dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà
dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine
non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento
delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla
Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi
sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

	valutabili quale notevole inadempimento come definito
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo
	soggettivo;
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto
	sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal
	consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al
	socio con raccomandata.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa
	e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
	mutualistici pendenti.
	L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da
	farsi a cura degli Amministratori.
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -
	OPPOSIZIONE - Le decisioni assunte in materia di recesso ed
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno

diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta

	degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società può subentrare alla partecipazione del socio un solo	
	erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano	
	sprovvisi dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata,	
	eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo	
	le disposizioni dell'articolo precedente.	
	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI - La	
	Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se	
	entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	

	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione	
	dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a	
	norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art.	
	111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo	
	complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario; - le modalità di	
	circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e	
	le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine	
	di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione	
	dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della

Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai

conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati

da quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00

(cinquecento); la quota complessiva detenuta da ciascun socio

non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui

all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari

dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci

e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la

distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve

indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né

durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della

società.

ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE - Le quote

non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere

cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione

dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,

anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione

all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R.,

fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO -
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed

alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 21 - RISTORNI - Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può

	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai	
	singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo	
	i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque	
	tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate	
	ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica /	
	professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di	
	permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di	
	lavoro.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	
	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del	
	prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle	
	precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle	
	precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina	
	dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della	
	liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti	
	per i quali la legge o il presente statuto espressamente	
	prevedano tale procedura devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta	
	procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano	
	uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti di tutti i soci.	
	ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - La procedura di	
	consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso	

30 di 39

	perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi	
	sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente	
	assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente	
	il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e	
	di chi non si è pronunziato. Alla decisione così adottata	
	verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.	
	ART. 24 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea deve	
	effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi	
	consigliere - mediante avviso, inviato almeno otto giorni	
	prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque	
	giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con	
	lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro	
	strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato	
	agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e	
	l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla	
	società e debitamente annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono

diverse specifiche maggioranze.

=== Le riunioni dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi, se nominato, il segretario, o il Notaio, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

ART. 26 - VOTAZIONI - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da

	conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed	
	in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando	
	il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 29 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a	
	scadere in occasione dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi	
	abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento	
	della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel	
	suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI - L'organo	

amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della

riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione

degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 34 - RAPPRESENTANZA - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove

	nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici	
	uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del	
	Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la	
	rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati,	
	ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.	
	ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi in cui è	
	obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea,	
	viene nominato un organo di controllo monocratico, o	
	collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,	
	nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di	
	legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi	
	membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e	
	i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed	
	esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i	
	casi in cui detto controllo contabile non debba essere	
	esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.	
	TITOLO VII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO - La società si scioglie	
	nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di	
	scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina	
	di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei	
	liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in	
	caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi spetta la	
	rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali	
	deve svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai	
	liquidatori.	
	ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 38 - REGOLAMENTI - Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica	